

Elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine - Reclamo contro i risultati delle elezioni ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 – Cass. n. 29106/2020

Avvocato e procuratore - consigli dell'ordine - Elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine - Reclamo contro i risultati delle elezioni ex art. 28, comma 12, della l. n. 247 del 2012 - Natura della domanda - Azione popolare - Conseguenze - Proposizione in forma collettiva - Ammissibilità - Conflitto di interessi fra i reclamanti - Configurabilità - Esclusione – Fondamento

Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 242 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico → rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29106 del 18/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_100](#)

corte

cassazione

29106

2020